

Sezione: PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

Esito: SENTENZA

Numero: 86

Anno: 2018

Materia: PENSIONI

Data pubblicazione: 01/03/2018

Sent. n.86/2018

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE DEI CONTI

Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello

Composta dai sig.ri Magistrati:

dott. Enzo ROTOLO	Presidente
dott.ssa Emma ROSATI	Consigliere relatore
dott. Antonio CIARAMELLA	Consigliere
dott.ssa Fernanda FRAIOLI	Consigliere
dott.ssa Giuseppina MIGNEMI	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 48345 del ruolo generale, promosso dall'INPS, con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria PASSARELLI, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria, n. 29,

AVVERSO

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per il LAZIO, n. 636/2013, depositata il 19 settembre 2013, CONTRO il sig. Alessandro EMBERTI GIALLORETI, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio PISANI e Fernando IANNIELLO, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dei medesimi avvocati, alla Circonvallazione Clodia, n. 36/A e nei confronti del MINISTERO INTERNO-Dipartimento dei VIGILI del FUOCO, in persona del Ministro *pro tempore* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 7 novembre 2017, il relatore Consigliere dott.ssa Emma ROSATI nonché l'avv. Sergio PREDEN, per delega orale dell'avv. M. PASSARELLI, per l'INPS appellante e l'avv. Fernando IANNIELLO, per l'appellato. Nessuno comparso per il Ministero dell'Interno-Dipartimento VV.FF.

Ritenuto in fatto

Con la sentenza impugnata il GUP-Sezione giurisdizionale per il LAZIO ha accolto il ricorso con il quale il sig. EMBERTI GIALLORETI - già appartenente al Corpo dei VV.FF., collocato in congedo in data 16.1.1999 e titolare di pensione privilegiata ordinaria tabellare di ottava categoria Tab. A dal 01.5.2008 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda) – aveva chiesto il riconoscimento del diritto a percepire l'IIS in misura intera e la 13^a mensilità sul predetto trattamento pensionistico, in costanza di attività lavorativa retribuita presso l'Associazione "L'impronta Associazione Onlus".

La pensione di che trattasi era stata conferita dal Ministero dell'INTERNO, in

esecuzione della sentenza n. 19223/2009 del Tribunale Civile di ROMA-II^A Sezione LAVORO, relativa al diritto dell'appellante all'equo indennizzo.

Il GUP-Sez. giurisdizionale LAZIO riconosceva – con l'impugnata sentenza - il diritto alla IIS in misura integrale e alla tredicesima mensilità sulla pensione a “*decorrere dal sorgere del diritto pensionistico*”, oltre accessori.

L'INPS ha prodotto rituale appello avverso la suddetta decisione, ritenendo errata la sentenza impugnata dal momento che il t.p. in godimento dell'appellato era stato correttamente liquidato, in applicazione delle leggi nn. 724/1994 e 335/1995 e, pertanto, il GIALLORETI aveva sempre percepito la pensione comprensiva dell'IIS in forma conglobata, in misura intera e la 13^a mensilità.

La difesa dell'appellato ha depositato una memoria di costituzione in prime cure – datata 10 aprile 2015 – con la quale ha contestato la mancata dimostrazione da parte dell'INPS delle modalità di erogazione della IIS, in quanto dal cedolino di pensione si evincerebbe che l'importo liquidato – pari a euro 392,68 – non potrebbe corrispondere ad un trattamento diretto privilegiato con aggiunta di IIS in misura intera.

Ha chiesto pertanto il rigetto dell'appello dell'INPS.

Con Ordinanza n. 48/2017 del 20 settembre 2016-20 aprile 2017, questa sezione giudicante d'appello chiedeva al Ministero dell'INTERNO-Dipartimento VV.FF.: 1. la trasmissione di una relazione illustrativa sulle modalità di calcolo della pensione privilegiata tabellare di 8^a ctg. Tab. A, fruita dal GIALLORETI a far data dal 01.5.2008, con la specifica degli importi a titolo di IIS e le relative decorrenze; 2. di fornire chiarimenti se l'importo mensile di 392,68 euro fosse comprensivo di IIS ed in che misura; 3. La trasmissione di copia della sentenza n. 19223/2009 del Tribunale Civ. di Roma, II^A Sez. LAVORO.

L'Ordinanza suddetta è stata espletata ed il Ministero dell'INTERNO ha trasmesso la propria relazione, nella quale, sostanzialmente, ha precisato che nel caso di specie, non avendo l'interessato raggiunto l'anzianità di cui all'art. 52, comma 1, DPR n. 1092/1973, il trattamento privilegiato ordinario è stato determinato correttamente in misura percentuale della base pensionabile, ex art. 67, comma 2 stesso decreto.

L'interessato, con memoria del 28.7.2017 ha insistito sul proprio diritto di ottenere l'IIS in misura intera ed esenzione fiscale e sul fatto che l'INPS debba rielaborare la propria pratica pensionistica e conferire all'invalido gli importi scaturenti dal DM n. 240/2011, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

L'INPS, con nota del 13.10.2017, ha trasmesso copia del DM n. 240/2011, nonché copia del cedolino di pensione del maggio 2017, ribadendo che l'IIS (L. 724/94, art. 15, comma 3) – pari all'importo annuo di euro 6.317,84 – ha costituito, unitamente ad altre voci ivi indicate, il totale della base pensionabile, dal quale è stato poi determinato l'importo annuale di pensione (pari ad euro 5.649,02) spettante al GIALLORETI; in particolare, l'INPS ha rilevato che l'IIS non poteva essere corrisposta in forma separata, trattandosi di pensione avente decorrenza dal 01.5.2008 e, dunque, successiva all'entrata in vigore delle Leggi nn. 724/1994 e 335/1995. L'INPS ha depositato, a corredo, il cedolino di pensione dell'interessato ove risulta che l'IIS sia stata conteggiata, in modo conglobato e che la rata mensile dell'interessato, riferita al mese di maggio 2017, ammonti ad euro 532,62.

All'odierna pubblica udienza, l'avv. S. PREDEN, per l'INPS appellante, ha

insistito per l'accoglimento del proprio gravame con riforma dell'impugnata sentenza, mentre l'avv. F. IANNIELLO, per l'appellato, si è riportato alla memoria, insistendo per il rigetto dell'appello, con il riconoscimento del diritto dell'IIS in misura intera e dell'esenzione fiscale, ammettendo, peraltro, che l'interessato ha percepito, per la prima volta, una pensione di importo superiore ai precedenti, ma che l'aggiornamento non comprendesse né gli interessi né gli arretrati.

Considerato in diritto

L'appello è fondato e merita accoglimento.

Come risulta chiaramente in atti, soprattutto a seguito dell'acquisizione della relazione da parte del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei VV.FF., in esito all'Ordinanza istruttoria di questo collegio d'appello, il sig. Alessandro EMBERTI GIALLORETI, classe 1976, ex militare di leva del Corpo dei Vigili del Fuoco, è titolare di trattamento pensionistico privilegiato vitalizio, per infermità ascritta alla ottava categoria, tabella A, contratta durante il servizio di Vigile del Fuoco ausiliario, prestato quale servizio di leva obbligatorio (t.p. conferito con DM n. 240 del 3 febbraio 2011).

Tanto premesso, va rammentato che per i volontari di leva arruolati nel Corpo Nazionale dei VV.FF., l'art. 1 della Legge 24 ottobre 1955, n. 1078 stabilisce che, qualora divenuti inabili per cause dipendenti dal servizio, viene ad essi liquidato il trattamento di quiescenza ordinario, con le norme stabilite per gli appartenenti al Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza (oggi, Polizia di Stato); per gli Agenti di Polizia di Stato si applica l'art. 67, DPR n. 1092/1973, che, ai commi 2 e 3 (caso dei cosiddetti 'percentualisti'), stabilisce che la misura della pensione privilegiata è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53, nel caso di infermità o lesione ascrivibile alla prima categoria, di cui alla tabella A, annessa alla L. 18 marzo 1968, n. 313 e ss.mm., **mentre è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria** (quest'ultima, goduta dall'appellante).

Il prefato Ministero ha peraltro aggiunto che per i cosiddetti 'decimisti' (contemplati al comma 4° dell'art. 67), qualora sia raggiunta l'anzianità di cui all'art. 52, comma 1 del DPR n. 1092/1973, la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione ordinaria, aumentata di un decimo, ove questo trattamento risulti più favorevole; ma questo non è il caso di specie, **non avendo l'interessato raggiunto l'anzianità di cui all'art. 52, 1° comma suddetto: ragione per cui, esattamente, il trattamento pensionistico di privilegio ordinario è stato determinato in misura percentuale della base pensionabile, ex art. 67, 2° comma, DPR n. 1092/1973.**

La sentenza di prime cure, perciò, è erronea per violazione di legge.

Va dunque precisato che, nella fattispecie, ai fini della individuazione della base pensionabile del trattamento di privilegio *de quo* l'amministrazione liquidatrice aveva correttamente tenuto conto della retribuzione di un agente di P.S., ai sensi dell'art. 2, comma 5°, DPR n. 254/1999, maggiorata del 18%. **Nella base pensionabile, poi, è stata aggiunta sia l'indennità pensionabile prevista per gli agenti di P.S. (art.4, comma 1° DPR n. 254/99) che l'indennità integrativa speciale, come stabilito dall'art. 15, comma 3°, L.n. 724/1994, a decorrere dall'01.1.1995.**

Infine, il t.p.p. attribuito è stato rapportato – come per legge – **al 30% della base pensionabile, trattandosi di infermità ascritta alla ottava categoria,**

tab. A.

Va precisato che sul predetto trattamento spettano inoltre le perequazioni automatiche previste per legge.

Ora, nella fattispecie, avendo l'appellante presentato istanza di pensione privilegiata alla data del 04.4.2008, **oltre il biennio di cui all'art. 91, comma 3°, DPR n. 1092/1973**, il trattamento pensionistico è stato correttamente conferito con decorrenza economica 01.5.2008 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda).

Nel caso che qui ci occupa, altresì, trattandosi di **servizio militare ausiliario sostitutivo del servizio di leva**, la misura della pensione privilegiata è dunque calcolata **in maniera differente** rispetto a quella stabilita per le pensioni tabellari, di cui all'art. 67, comma 5° (attribuite, queste ultime, ai militari e militarizzati in servizio di leva che abbiano contratto infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio e che, in assenza di una effettiva paga percepita, vengono liquidate sulla base di apposite tabelle, in rapporto alla gravità della menomazione subita). A dette ultime pensioni tabellari sono state, poi, **equiparate, ai fini dell'esenzione fiscale** – con apposita circolare del Ministero delle Finanze, n. 21/1991 – anche le pensioni privilegiate per infermità d.c.s. riconosciute ai VV.FF. in servizio di leva, attesa la loro natura risarcitoria nonché a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, n. 387/1989 dell'11.7.1989 (cui il decreto n. 240 del 3 febbraio 2011 fa opportunamente riferimento, prendendo, dunque, in considerazione l'esenzione fiscale nel caso *de quo*).

Quindi, non solo il t.p.p. del sig. EMBERTI GIALLORETI risultava essere stato esattamente conteggiato, in tutte le sue voci, principali ed accessorie, dal provvedimento ministeriale contestato in prime cure ma anche l'esenzione fiscale risultava correttamente presa in considerazione.

Tanto considerato, è appena il caso di precisare che la lamentata esiguità della rata di pensione (anche all'odierna p.u. confermata dalla difesa di parte impugnante) non dimostra certo – come paventato da parte avversa – che non viene corrisposta l'IIS nella misura prevista dalle leggi vigenti, ma **rappresenta una diretta conseguenza della misura della pensione privilegiata di ottava categoria tabella A spettante al sig. EMBERTI GIALLORETI**, che – come più su rilevato – va **rapportata alla base pensionabile**, che – per le infermità o lesioni iscritte alla ottava categoria, tabella A – **è pari al 30% della base stessa**.

L'accoglimento dell'appello comporta la condanna alle spese di giudizio, che seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, in favore dell'Istituto previdenziale appellante.

Nulla per le spese di giustizia.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale di appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, **ACCOGLIE** l'appello epigrafato e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, riconosce non dovute al sig. EMBERTI GIALLORETI sull'importo pensionistico privilegiato di ottava categoria tabella A, somme a titolo di IIS in misura intera e di tredicesima mensilità, di accessori e di arretrati.

LIQUIDA le spese di giudizio, nella somma totale di euro 1.500,00, in favore dell'INPS appellante.

Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 7 novembre 2017.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Emma ROSATI) (Dott. Enzo ROTOLO)

Depositata in Segreteria il giorno (IL DIRIGENTE)

01/03/2018 FTO. Daniela D Amaro